

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1. Istituzione del registro delle unioni civili

Il Comune di Carini, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile, ne promuove il pubblico rispetto, la tutela dei diritti e ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione repubblicana.

E' istituito il Registro delle Unioni Civili presso il Comune di Carini. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto della vigente normativa in materia di dati personali.

Art. 2. Attività di sostegno delle unioni civili

Ai fini del presente Regolamento è considerata Unione Civile il rapporto tra due persone maggiorenni che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione nel Registro comunale ai sensi degli articoli successivi.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie iscritte nel predetto Registro l'accesso ai procedimenti per il riconoscimento di benefici e/o opportunità amministrative di competenza dei diversi rami dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale.

Art. 3. Ambito di applicazione

La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa; essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, né con il diritto di famiglia e con qualsiasi altra normativa di tipo civilistico riservata alla competenza dello Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Art. 4. Iscrizione nel registro

Possono chiedere di essere iscritte nel registro delle unioni civili:

- a) due persone maggiorenni, che non siano legati da vincoli giuridici, ma da vincoli affettivi, residenti e coabitanti nel Comune di Carini.
- b) due persone maggiorenni, coabitanti per motivi di assistenza morale e/o materiale, residenti nel Comune di Carini.

Le registrazioni avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata dal Comune congiuntamente dagli interessati, previa autocertificazione, da parte degli stessi, del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

L'iscrizione nel Registro non può essere chiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione nei registri di stato civile della sentenza esecutiva che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Viene individuato, quale Ufficio competente per la tenuta del Registro delle Unioni Civili, la Segreteria Generale, Ufficio Affari Generali.

Art. 5. Cancellazione dal registro

La cancellazione dal Registro avviene solo su richiesta di una o entrambe le parti interessate, o per cessazione della condizione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Carini.

L'unione civile cessa, altresì, con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune,

nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito all'unione civile, dei quali, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente Regolamento per la concessione del beneficio, continuano a godere i conviventi superstiti.

Art. 6. Rilascio di attestato di unione civile

Per i fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio comunale competente rilascia attestato di iscrizione nel Registro delle unioni civili.

Art. 7. Normativa transitoria

Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento gli uffici competenti predispongono le modifiche dei regolamenti comunali, da sottoporre al Consiglio Comunale (in materia socio-assistenziale, contributiva ed in generale di competenza del Comune), al fine di integrarli e adeguarli al registro delle unioni civili garantendo parità di trattamento alle coppie iscritte al predetto registro.